



Trento, 18 novembre 2014

AC/et

Egregio Signor  
avv. Luca Zeni  
Presidente  
Prima Commissione permanente  
Consiglio provinciale  
Via Mancini, 27  
38122 TRENTO

**OGGETTO:** audizione in merito ai DDL n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" e DDL n. 52 "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017".

Egregio Presidente,

rivolgo a Lei ed ai componenti della Prima Commissione un cordiale saluto a nome del Consiglio delle autonomie locali.

Prima di iniziare l'audizione mi permetto di rivolgere un pensiero alla famiglia dell'amico Diego Moltreri, che ci ha prematuramente lasciato nella giornata di ieri, alla quale desidero portare la vicinanza e l'affetto di tutti i colleghi Sindaci e Presidenti di Comunità del Trentino.

La ringrazio, Presidente, per l'invito all'odierna audizione, nel corso della quale formulerò una serie di osservazioni ai DDL 51/2014 e 52/2014, che il CAL ha esaminato in questi giorni e sul quale si è formalmente espresso nel corso della seduta di ieri.

Prima di entrare nel merito della proposta normativa ritengo doveroso segnalare che, anche con riferimento alla "Finanziaria 2015" come recentemente già accaduto con la revisione della L.P. 3/2006, il ridotto tempo concesso abbia costretto ad accelerare i tempi dell'analisi ben oltre quanto formalmente previsto dalle vigenti disposizioni. Si auspica quindi nuovamente che – per il futuro – il Consiglio delle autonomie locali venga messo nelle condizioni di approfondire al meglio i contenuti delle proposte normative, disponendo del tempo necessario per operare gli approfondimenti che richiederebbero temi rilevanti e diversificati quali quelli in esame.

Se infatti corrisponde al vero che una parte delle disposizioni contenute nella Finanziaria ricalcano quanto sottoscritto con la Giunta provinciale nel Protocollo di Finanza locale per il 2015, è altresì evidente che il DDL 51/2014 affronta molti altri temi di interesse degli Enti locali. Per questa ragione ci si riserva di far pervenire anche successivamente, prima dell'esame in Aula, eventuali ulteriori altri spunti che in questa fase potrebbero essere sfuggiti.



Come già ricordato alcuni dei passaggi fondanti della manovra di bilancio per il prossimo anno risultano costruiti sulla base degli accordi raggiunti con il Governo provinciale e contenuti nel Protocollo di finanza locale 2015. Quest'anno, ancor più che negli scorsi esercizi, il confronto tra Enti locali e Provincia è stato particolarmente difficile, considerata la criticità della situazione socio-economica che ci si trova ad affrontare e, conseguentemente, la drasticità delle misure discusse. Il risultato che ne è derivato, non certo indolore per Comuni e Comunità, è comunque frutto di una disponibilità al confronto e alla mediazione della quale ritengo doveroso dare atto al Presidente Rossi e all'Assessore Daldoss. Siamo certi che questo atteggiamento troverà conferma anche nei prossimi mesi, nell'ambito dei numerosi provvedimenti attuativi che la Giunta sarà chiamata ad assumere per declinare concretamente quanto oggi previsto dalla manovra di bilancio per il 2015.

Entrando nel merito della proposta normativa, con riferimento al Capo primo, "Disposizioni in materia di istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS), IRAP e credito d'imposta", il sistema delle autonomie locali esprime una generale condivisione per l'introduzione di unico tributo locale di natura immobiliare (IM.I.S.) che assorbe IMU e TASI.

Il nuovo tributo, come disciplinato dalla norma in esame, se da un lato accresce l'autonomia finanziaria degli enti in un'ottica di riequilibrio del quadro complessivo dell'imposizione in ambito provinciale (considerata l'applicazione del medesimo pure sulle aree edificabili dei coltivatori diretti a differenza del precedente regime IUC), dall'altro, semplifica e riduce gli adempimenti in capo a cittadini e imprese nell'intento di promuovere e valorizzare sempre più quel rapporto di collaborazione tra Ente impositore e contribuente in linea con la legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e di ridurre, conseguentemente, il relativo contenzioso.

Considerato che la nuova impostazione potrà comportare – almeno nel primo periodo - un incremento di attività per gli uffici chiamati a gestire l'imposta, si ritiene importante ringraziare sin d'ora tutto il personale per lo sforzo che verrà profuso.

Passando ora alla disamina puntuale dell'articolato proposto si evidenzia quanto segue.

#### **Art. 2. – Presupposto e periodo d'imposta**

Con riferimento al comma 3 relativo alla disciplina impositiva applicabile in caso di vendita a metà mese, si osserva che non viene considerata la fattispecie, poco ricorrente ma possibile, per la quale la vendita avvenga il sedicesimo giorno del mese. In tal caso, non ricorrendo una prevalenza in relazione al numero di giorni di possesso, sussiste un problema di carattere applicativo. Si suggerisce quindi di integrare il precitato comma 3 come segue '*Nel caso che comunque non vi sia la prevalenza all'interno del mese soggetto passivo del tributo è il cedente*'.

#### **Art. 4. – Soggetto passivo**

Con riferimento al comma 1 in cui si precisa che viene utilizzata la data della visura catastale per l'identificazione del titolare dei diritti reali, si rende necessario togliere l'inciso '*come risultante dalla visura catastale*' dato che la titolarità del diritto reale quale presupposto d'imposta deriva dal Libro fondiario.

Con riferimento al comma 4, non si capisce la precisazione '*per lo stesso diritto reale*'.



#### **Art. 5. – Definizione e calcolo dell'imposta per i fabbricati**

Con riferimento al comma 2:

- *lett. a)*, pare pienamente condivisibile l'obiettivo di superare il problema delle residenze fittizie (entro o fuori il medesimo Comune) finalizzate a frazionare artificialmente il nucleo familiare per usufruire di una doppia agevolazione per abitazione principale. Si rileva, tuttavia, l'incompletezza della soluzione proposta in quanto non risolve il problema delle residenze fittizie con riferimento al territorio nazionale e, pur nell'ambito di immobili diversi situati nel territorio provinciale, non disciplina la fattispecie nel caso di assenza di componenti minorenni del nucleo familiare. Si propone, a tal fine, di sostituire il secondo periodo della precitata lett. a) con il seguente *'Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile che coinciderà con quello dove pongono la residenza i componenti minorenni del nucleo principale o, nel caso questi non fossero presenti, con quello scelto dal nucleo. In caso di mancata scelta verrà scelto l'immobile avente valore di rendita maggiore'*;
- *lett. b) pto. 4*, si suggerisce di introdurre, accanto alla locazione, pure l'ipotesi del comodato gratuito;

Con riferimento al comma 3 si suggerisce di indicare sulla visura catastale l'anno di riferimento per fornire un riferimento temporale certo a tutela del contribuente nel caso dovessero cambiare i coefficienti.

Con riferimento al comma 4 si suggerisce di valutare l'opportunità, nelle more di attribuzione della rendita, di prendere a riferimento il valore catastale di un immobile con caratteristiche similari al fine di sopperire agli eventuali ritardi derivanti dalle procedure previste dal comma 336 della L. 311/2004.

#### **Art. 6. – Definizione e calcolo dell'imposta per le aree edificabili**

Si propone di aggiungere il seguente nuovo periodo: *'Sono inoltre escluse le aree nelle quali sono realizzabili immobili ricavati esclusivamente nel sottosuolo per i quali non necessita che l'area sia qualificata come fabbricabile a livello edilizio'*.

Con riferimento al comma 2, si chiede di mantenere invariato l'attuale regime esistente che fa decorrere l'imposizione dell'adozione definitiva dello strumento urbanistico.

Con riferimento al comma 4, per quanto concerne la determinazione della superficie dell'area edificabile rilevante per la determinazione del valore come puntualmente declinata nelle lett. a), b) e c), si ritiene opportuno rinviare la relativa disciplina al Regolamento comunale.

Si chiede infine, per maggiore chiarezza espositiva e applicativa, di anticipare il comma 6 rispetto al precedente comma 5.

#### **Art. 7. – Esclusioni, esenzioni, riduzioni**

Con riferimento al comma 3, lett. b) si suggerisce di esplicitare le modalità di cui all'art. 13 comma 3 lettera b) D.L. 201/2011 mediante le quali richiedere l'agevolazione, dando preferenza a procedure che non comportino costi per il contribuente.



**Art. 8. – Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni**

Con riferimento al comma 2, lett. a), si suggerisce di aggiungere, accanto al titolo di proprietà o di usufrutto, pure quello di abitazione.

**Art. 9. – Riscossione ordinaria e coattiva**

Con riferimento al comma 3, si suggerisce di posticipare di 12 mesi, anziché di 6, i termini per i relativi versamenti in conformità con quanto previsto per la denuncia di successione.

**Art. 10. – Accertamento e rimborsi**

Con riferimento al comma 8: precisare che non trova applicazione quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs. 472/1997 (*concorso di violazioni e continuazioni*).

**Art. 12. – Disapplicazione di norme e norme statali applicabili**

Con riferimento al comma 3, si suggerisce di richiamare pure la disciplina del D.M. 200/2012 (utilizzo misto immobili).

**Art. 14. – Disposizioni finali e transitorie in materia di IM.I.S.**

Con riferimento al comma 3 si chiede che la tempistica con la quale si procede all'aggiornamento dei valori di cui alla tabella A venga condivisa d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Esaurita l'analisi delle disposizioni riferite all'IM.I.S., vengono formulate di seguito ulteriori osservazioni sugli articoli:

**Art. 17**

Si ritiene importante il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali nella definizione dei **criteri e modalità** in base ai quali gli enti locali individuano le opere potenzialmente idonee ad essere realizzate in partenariato pubblico privato. In tal senso si chiede di integrare il comma 2, aggiungendo dopo "La Giunta provinciale," le parole "**d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali**" e, conseguentemente, nel secondo periodo, si sostituisce le parole "Con tale deliberazione la Giunta provinciale," con le seguenti: "Tale deliberazione".

**Articolo 21**

La previsione risulta coerente con quanto sottoscritto nell'ambito del Protocollo di finanza locale e dovrà essere attuata sulla base di specifica intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

**Articolo 23 comma 5 lett. n)**

Si segnala il probabile rifiuto contenuto nel successivo comma 8ter, dove si mantiene la necessità di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, della quale non si ravvede alcuna necessità.

Si confermano le perplessità rispetto alla concreta operatività del vincolo di previa verifica di disponibilità presso altri enti ai fini delle assunzioni a tempo determinato.

Si richiede di chiarire la possibilità di procedere all'assunzione a tempo determinato od indeterminato di dirigenti, al di fuori del limite del 40% dei risparmi, ed al conferimento di incarichi



dirigenziali, quantomeno per i Comuni che abbiano adottato piani di prepensionamento che riguardino anche la qualifica dirigenziale e nel rispetto del limite del 2,4% del personale che la Provincia prevede per se stessa all'art. 30.

#### **Articoli introdotti dagli artt. 32 e 33**

Si prendere atto della **nuova architettura**, secondo cui la Giunta provinciale immagina una stretta connessione tra pianificazione sanitaria e sociale, individuando in un unitario piano della salute obiettivi strategici, indirizzi e linee di intervento per il miglioramento della salute e la riduzione delle diseguaglianze.

La previsione del nuovo piano della salute rappresenta l'occasione per ribadire la fondamentale importanza del coinvolgimento dei territori nella valutazione delle politiche sanitarie, oltre che sociali, considerato l'elevato impatto che queste comportano sulla popolazione residente.

Se da un lato si condivide l'utilità di una visione complessiva e di una attivazione coordinata di tutti gli attori del sistema coinvolti nella protezione del benessere dei cittadini, dall'altro si rileva con preoccupazione una netta tendenza al riaccentramento presso la Giunta provinciale della regia sulle politiche sociali di competenza degli enti locali oltre che l'esclusione degli stessi dalla fase decisionale rispetto al Piano della salute.

Ciò premesso, nel merito, si chiede che, alla fine del **comma 6 del nuovo "Art. 13 Piano provinciale per la salute"** - **introdotto dal comma 2 dell'art. 32** – **siano aggiunte le parole "e del Consiglio delle autonomie locali"**, al fine di garantire un più pregnante ruolo degli enti locali con riferimento alla pianificazione, anche sanitaria, e tenuto conto in particolare della competenza in materia di assistenza sociale (ferma restando, naturalmente, la possibilità di formulare osservazioni ex comma 5, come tutti gli altri soggetti).

Analogamente, si chiede che al **comma 3 del nuovo "Art. 10 Atti programmatori per le politiche sociali provinciali"** – **introdotto dal comma 5 dell'art. 33** – dopo le parole "sono approvati" siano aggiunte le seguenti: **"previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali"**. Tali atti programmatori hanno infatti ad oggetto la definizione dei fabbisogni, le linee di indirizzo e coordinamento, i livelli essenziali delle prestazioni.

#### **Articolo 32, comma 4**

Si osserva come la formulazione del neo introdotto comma 3bis nell'art. 16 della legge provinciale sulla salute, da un lato ingeneri qualche dubbio interpretativo in merito all'estensione della sua applicabilità ed in generale stimoli a riproporre considerazioni e richieste già svolte in più occasioni da questo Consiglio.

Da tale previsione si ritiene infatti **andrebbero esplicitamente escluse le RSA**, nei confronti dei cui ospiti non vale (e non si deve affermare) il principio per cui *di regola* essi contribuiscono alla spesa in base all'ICEF. Specifica disciplina in materia limita infatti il soccorso pubblico (leggasi: dei Comuni) a sostegno – in tutto o in parte - di tali spese solo nei confronti dei soggetti definibili indigenti; la regola è viceversa che la retta alberghiera rimanga a carico dei beneficiari.

In proposito, proprio per le costanti difficoltà che da anni le Amministrazioni comunali incontrano nel recupero (soprattutto presso i familiari degli assistiti) delle quote di retta da essi dovute, si rappresenta l'urgenza di **intervenire, integrando l'art. 16 bis, comma 3, della l.p. n. 6 del 1998, come introdotto dalla l.p. n. 13 del 2007** (e mai attuato per difetto di regolamento),



prevedendo *qui* esplicitamente la compartecipazione alle spese da parte dei familiari e donatori, come recentemente riconosciuto dalla disciplina statale, valutando - tra l'altro - se sia legittimo e comunque più funzionale fare riferimento all'ICEF, anziché all'ISEE.

Si coglie infine l'occasione per ribadire nuovamente l'opportunità di valutare la costituzione di un fondo ad hoc per la copertura degli oneri per l'indigenza che i Comuni non siano riusciti a recuperare dai soggetti interessati. Questa soluzione permetterebbe di evitare rilevanti criticità in capo a quei Comuni, soprattutto di minori dimensioni, che dovessero trovarsi nella situazione di coprire tale spesa - in certi casi ingente e comunque sempre più significativa in ottica futura - con bilanci estremamente risicati.

#### **Articolo 38 comma 2**

Si segnala che l'ampliamento alla intera fascia 0- 3 del sostegno alle famiglie per il servizio di baby sitter evidenzia scelte di intervento pubblico relative alla prima infanzia che non tengono conto dell'importanza dei servizi educativi per garantire opportunità di sviluppo cognitivo, linguistico ed affettivo dei bambini in una fase così importante e delicata.

Dal punto di vista delle competenze dei Comuni chiamati anche attualmente a rilasciare le relative autorizzazioni senza alcun presupposto normativo specifico si rende necessario evidenziare **l'urgenza di una regolazione normativa coerente con l'intero sistema dei servizi all'infanzia.**

Si segnala infine che tale tipologia di servizio, ponendosi di fatto in concorrenza con quanto oggi erogato dai Comuni, rischia di incidere in termini di minor utilizzo delle strutture esistenti e quindi tradursi in maggiori oneri per i bilanci comunali.

#### **Art. 40**

Si accoglie con favore l'introduzione di questo **nuovo articolo 36 ter 1 della legge provinciale sui contratti**, recante le attese previsioni di adeguamento alle disposizioni di *spending review* recentemente introdotte con decreto legge n. 66 del 2014, convertito con legge n. 89 del 2014, che impongono di effettuare gli acquisti di beni servizi e lavori attraverso forme aggregate di acquisto.

Si apprezza in particolare l'ultimo periodo del comma 2, che riconosce a tutte le amministrazioni la possibilità di prescindere dal ricorso alla gestione associata sino alle soglie per la trattativa diretta (la disposizione è evidentemente migliorativa rispetto a quella dell'art. 23-ter del d.l. 90 del 2014, che lo ammette solo per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

Si condivide l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate per i grossi volumi di fabbisogno, individuati anche con contributo degli organismi rappresentativi dei Comuni (commi 4 e 5).

**Al comma 6**, ai soli fini di maggior chiarezza della disposizione, può giovare sostituire le parole "all'acquisizione delle ulteriori categorie di beni e di servizi" con le parole **"all'acquisizione delle categorie di beni e di servizi ulteriori rispetto a quelle oggetto delle procedure di cui al comma 5"**.

Si condivide la scelta di affermare la prevalenza del mercato elettronico provinciale rispetto a quello nazionale contenuta in questo comma. Si ritiene peraltro doveroso ribadire che l'effettivo efficientamento del sistema provinciale degli acquisti presuppone che il mePAT sia ulteriormente implementato quanto a categorie merceologiche e sia reso più *user-friendly*.



Non risulta chiaro cosa voglia significare l'ultimo periodo del comma. Qualora il fine – condivisibile – sia quello di sottrarre al mercato elettronico le spese a calcolo, la norma dovrebbe essere più esplicita. In caso contrario appare utile richiamare solo quanto previsto nel comma 3 bis dell'articolo 8 della l.p n. 27 del 2010 (introdotto dalla scorsa manovra finanziaria).

Si evidenzia l'opportunità di meglio coordinare ai commi 2 e 8 del nuovo articolo con la riforma istituzionale appena approvata: si suggerisce pertanto di fare riferimento, in luogo della data del 1 luglio 2015, alla **“data di effettiva sottoscrizione delle convenzioni di attivazione delle gestioni associate”**. La fissazione dei termini per la stipula delle convenzioni – e quindi la reale attivazione delle gestioni associate – è infatti rimessa alla delibera di definizione degli ambiti per le gestioni associate, la quale deve essere adottata entro sei mesi dalle elezioni comunali.

Per quanto concerne il **nuovo comma 1 bis dell'art. 39 ter della l.p. 23/1990** – introdotto dal comma 3 dell'art. 40 - appare forse utile, in luogo del rinvio normativo ivi indicato, **esplicitare** che la previsione dello scambio di corrispondenza quale forma di stipulazione dei contratti elettronici **trova applicazione anche per gli enti locali**.

#### Articolo 41

Con riferimento all'art. 41, comma 1, lett. b) (modifica comma 5 art. 16 l.p. 26/1993) si ritiene che **il finanziamento dell'intera opera sulla scorta del solo preliminare non sia compatibile con la gestione del bilancio comunale**, che prevede l'approvazione del preliminare l'anno precedente a quello in cui sussiste la previsione finanziaria dell'intervento, salvo errori. Sarebbe forse possibile che con l'approvazione del preliminare sia finanziato solo l'esproprio non l'intera opera, condividendo l'obiettivo di anticipazione dei tempi d'esproprio in sovrapposizione ai tempi di progettazione.

L'art. 41, al comma 1, del ddl modifica il comma 5 dell'articolo 16 della L.P. 26/1993 sui lavori pubblici, prevedendo la possibilità di procedere all'esproprio per le “aree che risultano necessariamente coinvolte dalla realizzazione dell'opera pubblica indipendentemente dai successivi sviluppi progettuali” sulla base del progetto preliminare. Se si comprende bene il significato letterale, la modifica sembra introdurre la possibilità di una “prima” procedura espropriativa per le aree che, già in una fase di progettazione preliminare, si è certi che possano essere interessate dall'opera pubblica, salvo poi procedere, in una fase successiva di sviluppo del progetto, per eventuali altre quando il livello di progettazione è più definito e consente di sapere con precisione quali sono le proprietà private concretamente coinvolte. Se confermata tale interpretazione si suggerisce estrema prudenza, considerata **l'esigenza di massimo rigore di un procedimento complesso come quello che coinvolge l'espropriazione per pubblica utilità di proprietà private**. Si aggiunga altresì che se nella progettazione preliminare manca, nei contenuti minimi degli elaborati, in particolare di quelli grafici, il rilievo completo dello stato dei luoghi interessati dall'opera potrebbero mancare proprio i presupposti tecnici. In ogni caso, comunque, questa previsione normativa andrebbe quantomeno coordinata con i contenuti minimi dei diversi livelli di progettazione e con la disciplina recata dalla L.P. 6/1993 per l'esproprio, che oggi, all'art. 4, prevede di avviare la procedura con il progetto definitivo o esecutivo.



#### Articolo 41 comma 2

Si chiede che sia **prevista l'esenzione dall'obbligo di avvalersi di A.P.A.C. per il Comune di Trento, come già stabilito dall'art. 40**. Si ricorda che per il Comune di Trento – in quanto Comune capoluogo di Provincia – anche a livello nazionale sussiste l'esenzione dall'obbligo di avvalersi dei soggetti aggregatori e che tale obbligo non è previsto neppure dall'art. 9 del D.L. n. 133/2014 nonostante le forti spinte aggregative della legislazione nazionale. In subordine si chiede che sia definita normativamente una procedura che consenta – quantomeno al Comune di Trento – di procedere direttamente nel caso in cui A.P.A.C. non garantisca l'effettuazione della procedura di gara nei termini che il Comune di Trento sarebbe in grado di garantire con la medesima procedura. Ciò al fine di garantire il celere svolgimento della procedura di gara nei casi in cui l'Amministrazione sia in grado di concludere la procedura stessa in tempi più contenuti rispetto ad A.P.A.C. e tenuto anche conto del fatto che:

- il Comune di Trento si avvale degli stessi strumenti informatici utilizzati da A.P.A.C.;
- l'individuazione delle Imprese da invitare avviene mediante l'elenco telematico di cui all'art. 54 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. di cui il Comune di Trento si è dotato già da tempo e dal quale attinge nel rispetto dei criteri fissati dalla citata norma regolamentare.

A tal fine si chiede di modificare l'ultimo periodo della lettera d) del comma 2 del nuovo articolo 33.1 della L.P. n. 26/1993 come di seguito: *“Per gli altri lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria le Amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di almeno venti operatori economici avvalendosi – **ad eccezione del Comune di Trento** – di A.P.A.C. E' fatta salva la facoltà per il Comune di Trento di avvalersi di A.P.A.C. laddove la stessa garantisca lo svolgimento della procedura di cui al precedente periodo in tempi più contenuti”*.

#### Articolo 43

Si osserva che la previsione dell'applicabilità della norma prevista dal comma 1 anche a progetti già approvati comporta la necessità di rivedere i progetti stessi e, al fine di evitare il dilatarsi dei tempi necessari per la realizzazione dell'opera, è opportuno **prevedere una disposizione transitoria** tesa alla semplificazione ed accelerazione del predetto iter. A tal fine si chiede di inserire al termine del comma 2 il seguente periodo:

*“In caso di progetti esecutivi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche conseguenti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo sono disposte dal Dirigente della Struttura competente senza necessità di ulteriori pareri o autorizzazioni o approvazioni di sorta.”*

#### Articolo 46

Condividendo l'iniziativa di inasprire le sanzioni, si ritiene di proporre i seguenti correttivi:

- punto b) – ad oggi la “regolarizzazione” a bordo del biglietto ammonta a 15,00 € ed è purtroppo molto utilizzata in quanto a fronte della probabilità di essere intercettati dai controlli è molto più vantaggioso non pagare il biglietto ed eventualmente “regolarizzare” a bordo. I 15,00 € sono cifra troppo esigua per dissuadere da tale comportamento. Si





condivide quindi l'inasprimento che però, a nostro avviso, dovrebbe essere più incisivo, pena il non innescare nessuna modifica nei comportamenti degli utenti. Si propone quindi di aumentare a 30,00 €.

- punto d) – si ritiene invece non opportuno e sproporzionato l'aumento della sanzione per la mancata validazione degli abbonamenti. Seppure sia condivisibile la necessità di esigere la validazione sia per consentire un controllo sociale (nel senso che chi non effettua nessun atto di validazione o obliterazione emerge come abusivo) sia per poter contare sui dati desumibili dalle validazioni/obliterazioni per attività di tipo statistico e programmatico, si ritiene che una sanzione di 7,00 € a chi in realtà ha già pagato sia sproporzionata rispetto alle sanzioni per chi invece viaggia sprovvisto di titolo di viaggio. Si propone quindi di mantenere tale sanzione all'importo attuale di 3,50 €.

#### **Articolo 47**

La nuova norma introduce tariffe agevolate per il conferimento di rifiuti in discarica a seguito di ordinanze contingibili ed urgenti con esecuzione d'ufficio ai sensi dell'articolo 91 del TULP. A tal proposito va rammentato che il ricorso all'articolo 91 ha come presupposto il grave pericolo per la salute e l'ambiente. Considerata la residualità di detti presupposti nell'ambito del fenomeno dell'abbandono di rifiuti da parte di sconosciuti, si chiede che tutti gli interventi d'ufficio, contingibili e non, possano fruire delle agevolazioni proposte.

#### **Articolo 49 comma 12**

Il comma 12 dispone che *“le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti dai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di questo articolo si applicano, ove più favorevoli, ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, siano esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria”*. L'impatto di tale disposizione rispetto ai ricorsi tuttora pendenti avanti all'autorità giudiziaria andrà valutato posto che analoga disposizione introdotta a suo tempo per le aree edificabili ha determinato qualche problema in sede di ricorsi.

#### **Articolo 56**

Nell'esprimere condivisione circa la proposta avanzata, si coglie l'occasione, trattandosi di misure in materia di commercio, per richiedere la proroga del termine per l'approvazione dei piani commerciali di Comunità di cui all'articolo 11 comma 5 13 comma 3 della legge provinciale sul commercio 2010.

#### **Articolo 63**

Rispetto all'introduzione dell'imposta di soggiorno si evidenzia come nella nostra realtà si vada a prevederne la devoluzione a favore della Provincia, a differenza del resto del Paese dove invece l'imposta viene incassata dai Comuni.

Si ricorda che i Municipi effettuano rilevanti investimenti per rafforzare la capacità dei territori di porsi in termini competitivi sui mercati turistici, nazionali ed internazionali e che quindi l'estromissione completa dai benefici derivanti dalla nuova imposta non è condivisibile.



Si richiede quindi che venga introdotta una previsione che permetta – tramite intesa con il Consiglio delle autonomie locali – di assegnare quota parte del gettito ai Comuni.

#### **Articolo 66**

Si segnala la necessità che i criteri per il riconoscimento del sostegno ai comuni per la gestione degli impianti sportivi siano ampliati per consentire di beneficiarne anche per le opere di rilevanza provinciale, compresi gli impianti sportivi utilizzati per allenamenti o per gare di atleti o squadre di rilevanza nazionale o internazionale.

#### **Articolo 68**

Si esprime parere contrario alla cancellazione del comma 3bis dell'articolo 26 della legge provinciale sulla caccia, che prevede la possibilità per la Provincia di intervenire nel rimborso dei danni subiti dai cittadini per investimento di ungulati.

#### **Articolo 70**

Con il nuovo comma 5 ter 1 si sostiene la messa a disposizione di nuovi alloggi a canone moderato da parte di soggetti proprietari di alloggi da destinare alla locazione a canone moderato. Per gli stessi sono previste le esenzioni fiscali stabilite dalla normativa provinciale in materia di tributi locali per gli alloggi sociali ed un eventuale fondo di garanzia. Un'apposita delibera della Giunta provinciale disciplinerà i criteri per l'attuazione del comma.

La definizione generica di proprietari di "alloggi destinati ad uso abitativo locati a canone moderato" andrebbe meglio esplicitata per escludere i proprietari (imprese, cittadini, Fondo Housing Sociale Trentino FHST) che hanno già messo a disposizione della PAT alloggi da locare a canone moderato (ovvero il canone pari al canone di mercato, calcolato dalla PAT, ridotto del 30%) poiché questi proprietari stanno già percependo contributi provinciali. Va inoltre chiarito il rapporto con quanto previsto dall'art 7, comma 1, lettere b) ed e).

Infine l'esclusione dal beneficio del canone concordato di cui all'art. 2, co. 3 della legge n. 431/1998 va valutata sotto il profilo della possibile sperequazione.

Si evidenzia la necessità di valutare anche l'impatto che tale disposizione potrà avere sul gettito dei Comuni.

\*\*\*\*\*

Si chiede infine di inserire all'interno della legge finanziaria una disposizione di modifica degli artt. 10 e 11 della LP 6/2004 in materia di servizi pubblici locali al fine di consentire, in coerenza con il quadro normativo nazionale, il mantenimento in capo a soggetti privati della di beni quali gli acquedotti e quindi perseguire scelte gestionali più sostenibili per i bilanci delle amministrazioni e per i cittadini.

Le modifiche richieste sono:



- all'art. 10, dopo il comma 2, inserire il comma 3: "3. Con riguardo ai beni che alla data di entrata in vigore di questa legge non siano di proprietà di enti pubblici, anche a carattere economico, la provincia e gli enti locali possono disporre che, in deroga a quanto previsto dal comma 2, i beni medesimi siano mantenuti in capo ai soggetti proprietari."
- al comma 4, sostituire le parole "beni di cui al comma 2" con "beni di cui ai commi 2 e 3"
- all'art. 11, comma 3 sostituire le parole articolo 10, comma 2 con "articolo 10, commi 2 e 3".

Si ringrazia per l'attenzione e si saluta cordialmente.

Distinti saluti.

Il Presidente  
dott. Paride Gianmoena

